



COMUNE DI MONTALLEGRO

LIBERO CONSORZIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE

N° 22 del 12 agosto 2019

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche superiori a 21° di vol., nonché della detenzione e/o introduzione di spray urticanti nelle aree dove si svolgono iniziative e manifestazioni programmate nell'ambito della rassegna "Estate Montallegrese 2019".

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 54 del D.lgs n. 267/2000, concernente le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, ne stabilisce l'ambito della competenza, stabilendo che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;
- ai sensi dell'art. 8 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, che ha apportato modifiche agli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm., con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità nelle aree interessate da flusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi come quelli programmati nell'ambito della rassegna "Estate Montallegrese 2019", si possono disporre limitazioni in materia di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Visto il programma della rassegna "Estate Montallegrese 2019", come approvato con la delibera di G.M. n. 54 del 30/07/2019;

Ritenuto opportuno di adottare il presente atto al fine di prevenire eventuali atti di turbativa dell'ordine pubblico e a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza collettiva, di limitare la vendita e la somministrazione degli alcolici e dei superalcolici in occasione degli eventi programmati;

Viste le leggi nn. 689/1981, n. 125/2008 e 94/2009;

Visto il D.M.I. del 05/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Visti gli artt. 7/bis e 54 del D.lgs n. 267/2000;

ORDINA

- il divieto in tutto il territorio comunale, in occasione degli eventi programmati nell'ambito della rassegna "Estate Montallegrese 2019", della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche con una gradazione superiore a 21° di volume;
- il divieto di vendita di qualsiasi tipo di bevanda in recipienti di vetro;
- i divieti predetti per gli esercizi abilitati anche alla ristorazione è limitato alla sola attività complementare di bar;
- il divieto assoluto della detenzione e/o introduzione di spray urticanti, del tipo del c.d. spray al peperoncino, nelle aree in cui avranno luogo gli eventi e le manifestazioni della rassegna "Estate Montallegrese 2019".

- il divieto assoluto della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche a partire dalle ore 15:00 del 14 sino alle ore 6 del 15 agosto c.a..

Gli operatori commerciali e gli esercenti dei pubblici esercizi sono obbligati di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico e di effettuare prima della chiusura dell'attività un'accurata pulizia degli spazi antistanti le aree utilizzate rispettando le regole sul conferimento dei rifiuti.

L'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a S.E. il Prefetto, come previsto dall'art. 54, comma 4, T.U.E.L., al Commissariato di P.S. di Porto Empedocle, alla locale Stazione dei Carabinieri e al Comando della Polizia Municipale per quanto di competenza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on line di questo Comune.

Dalla residenza municipale, li 12/08/2019

Il Sindaco
Geom. Caterina Scalia



^^^^^^

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n.267/2000, e dell'art. 1, comma 1, lettera i. della legge regionale n. 48/1991, come integrato dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000, nonché alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del citato testo unico.

Add, 12 agosto 2019

Il Responsabile del Servizio di P.M.
C.C. Pasquale Campisi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale del Comune, istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e viene pubblicato per estratto, altresì, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come integralmente sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 11/2015.

Addì,

Il dipendente addetto alla pubblicazione

Il Segretario Comunale